

NUOVO CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE – Nuovo CAS

Ordinanze n. 24 del 14 agosto 2012 e n. 32 del 30 agosto 2012

Beneficiari e contributo

I nuclei familiari che hanno ricevuto Ordinanza di sgombero della competente autorità per inagibilità totale (esito E/F), temporanea (esito B), parziale (esito C), purché in quest'ultimo caso non ci siano le condizioni di utilizzo dell'abitazione, e l'agibilità non è stata ripristinata alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

I nuclei familiari che hanno già fatto domanda non devono ripresentarla, salvo fossero intervenute modifiche rispetto alle dichiarazioni rese all'atto della presentazione della domanda.

I nuclei familiari beneficiano del Nuovo CAS a decorrere dal 1 agosto 2012 e fino al ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale, abituale e continuativa e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza. Al ripristino dell'agibilità della propria abitazione principale, abituale e continuativa cessa dunque il diritto al presente contributo.

Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che non fruiscono di altra sistemazione alloggiativa con oneri a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza o in alloggi in affitto, ovvero vi rinunciano. In caso di rinuncia, il Nuovo CAS decorre dalla data in cui cessa la sistemazione alloggiativa con oneri a carico della pubblica amministrazione.

Possono beneficiare di questo contributo i nuclei familiari che non hanno disponibilità di un alloggio di proprietà nella provincia di residenza, agibile e libero. Per alloggio agibile si intende l'alloggio immediatamente utilizzabile, ovvero con gli impianti a norma, con allacciamenti ed arredi.

A coloro che già usufruiscono del CAS ma non hanno titolo per poter accedere al Nuovo CAS o che incorrono nella decadenza, il Comune notificherà il venir meno dei requisiti di accesso e conseguentemente la non ammissibilità al nuovo contributo.

Coloro che non hanno mai presentato domanda di CAS e intendono accedere al Nuovo Contributo di Autonoma Sistemazione, devono presentare al Comune in cui è ubicato l'immobile sgomberato adibito ad abitazione principale, abituale e continuativa apposita comunicazione in carta semplice, utilizzando il modulo allegato all'Ordinanza n. 24 "Domanda di Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione" così come modificato dall'Ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012 e scaricabile sul sito della Regione al seguente indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/le-ordinanze-del-presidente-errani-in-qualita-di-commissario-delegato> , spedita a mezzo posta, consegnata a mano od inviata via e mail.

Il Nuovo CAS è stabilito in 200,00 euro mensili per ogni componente il nucleo familiare.

Sono previsti inoltre:

- un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per persone portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%
- un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per le persone con più di 65 anni
- un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per i minori di 14 anni

Nel caso di nuclei composti da una sola persona il contributo è stabilito nella misura di 350,00 euro mensili. L'importo del contributo aggiuntivo non varia se un componente il nucleo familiare presenti più di uno dei predetti stati. I requisiti per poter beneficiare dei contributi aggiuntivi devono essere posseduti alla data del sisma.

Il contributo non potrà comunque superare un massimo di 900,00 euro mensili per nucleo familiare, massimale comprensivo degli eventuali contributi aggiuntivi.

Cosa cambia per i Comuni

A) Il riepilogo ER/AS è sostituito con "l'Elenco Riepilogativo Nuova Autonoma Sistemazione (ELENCO ER-NAS)" pubblicato sul sito della Regione al seguente indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/le-ordinanze-del-presidente-errani-in-qualita-di-commissario-delegato>.

B) Il contributo è erogato con cadenza bimestrale dall'Agenzia Regionale della Protezione Civile ed è a valere su fondi del Commissario.

Modifiche e rettifiche del modulo di domanda

Il modulo di domanda del Nuovo Contributo Autonoma Sistemazione è stato rettificato con apposita Ordinanza n. 32 come segue:

- è stata inserita la fattispecie – omessa in precedenza per mera svista - relativa alla eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti disabili con invalidità non inferiore al 67%;
- è stata eliminata la frase "fruire di altra sistemazione alloggiativa con oneri a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza o in alloggi in affitto, ovvero di rinunciare alla data di assegnazione del presente contributo", frutto di mero errore;
- è stata sostituita la frase "il richiedente il presente contributo si impegna, nel caso fosse assegnatario di contributi per la ricostruzione della propria abitazione, a concludere i lavori entro un termine di otto mesi dalla presentazione della domanda ed avvio lavori", con la frase "il richiedente il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione si impegna, nel caso fosse assegnatario di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione della propria abitazione, a concludere i lavori entro un termine congruo dalla presentazione della domanda ed avvio lavori";
- è stato inserito il Codice IBAN del richiedente per l'accredito del contributo.

Riepilogo: chi ha diritto a continuare a percepire il contributo e chi può fare domanda di Nuovo CAS

Hanno diritto i nuclei familiari che:

- hanno ricevuto Ordinanza di sgombero della competente autorità per inagibilità totale (esito E/F), temporanea (esito B), parziale (esito C), purché in quest'ultimo caso non ci siano le condizioni di utilizzo dell'abitazione, e l'agibilità non sia stata ripristinata alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
- non usufruiscono di altra sistemazione alloggiativa con oneri a carico della pubblica amministrazione, presso strutture di accoglienza (es. tendopoli, strutture alberghiere) o alloggi in affitto o moduli abitativi, ovvero vi rinuncino.
- non hanno disponibilità di un alloggio di proprietà nella provincia di residenza, agibile e libero. Per alloggio agibile si intende l'alloggio immediatamente utilizzabile, ovvero con gli impianti a norma, allacciamenti ed arredi.
- si impegnano, nel caso fossero assegnatari di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione della propria abitazione, a concludere i lavori entro un termine congruo dalla presentazione della domanda ed avvio lavori, pena la decadenza del presente beneficio.
- si impegnano a dare, entro il termine di 10 giorni, comunicazioni delle variazioni rese al comune in cui è ubicato l'immobile.

I nuclei familiari che fanno richiesta del nuovo CAS sono consapevoli che al ripristino dell'agibilità della propria abitazione principale, abituale e continuativa cessa il diritto al presente contributo.

ALLOGGI PER L'AFFITTO

Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012

Beneficiari

Si individuano quali beneficiari assegnatari di alloggi in locazione, ai sensi della presente Ordinanza, i nuclei familiari la cui abitazione è stata dichiarata inagibile in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il Commissario delegato, su proposta dei Comuni, reperisce alloggi in locazione ad uso abitativo non utilizzati, arredati e non arredati, nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

I Sindaci dei Comuni emanano un bando per raccogliere manifestazioni di interesse di nuclei familiari ad ottenere un alloggio in locazione. I criteri di priorità per la formazione della graduatoria delle manifestazioni di interesse pervenute da utilizzare sono: la vicinanza degli alloggi ai rispettivi comuni di residenza, il numero dei componenti del nucleo familiare, la presenza di persone disabili, di anziani e di minori di età, di persone con patologie croniche gravi ed altre condizioni specifiche individuate dai Sindaci. I sindaci, completata la presente procedura, direttamente o attraverso l'attività delle ACER, provvedono ad individuare dalla graduatoria di priorità gli assegnatari.

I beneficiari assegnatari non dispongono di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio, e rinunciano ad altra eventuale sistemazione alloggiativa con oneri a carico della pubblica amministrazione.

Caratteristiche del provvedimento

La locazione è disciplinata in base allo schema di contratto allegato all'Ordinanza n.25. I Comuni, direttamente o attraverso l'attività delle ACER, e gli assegnatari degli alloggi stipulano appositi contratti di locazione temporanei con i proprietari degli immobili per i quali i Comuni o le ACER pagano del canone.

La durata dell'affitto non può essere superiore a 18 mesi. Non è previsto alcun deposito cauzionale. Il canone di locazione viene determinato avendo a riferimento il canone concertato previsto dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98, compensato dalla perdita dei benefici fiscali.

Eventuali danni che eccedono la normale usura arrecati all'alloggio dall'assegnatario sono risarciti al proprietario fino ad un ammontare massimo di 3.500,00 euro per il tramite di apposita polizza assicurativa pagata dall'assegnatario contestualmente alla firma del contratto di locazione e stipulata da Comune/ACER nell'interesse del proprietario. Il Comune/l'ACER e l'assegnatario si impegnano a riconsegnare l'alloggio al proprietario alla data di scadenza del contratto.

Gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio. Il Comune/l'ACER può concedere un contributo una tantum, di ammontare non superiore a 1.000,00 euro, a favore degli assegnatari degli alloggi per sostenere le spese di trasloco e allacciamento utenze e di ulteriori 2.000,00 euro per gli arredi, qualora gli alloggi ne siano privi. Le spese devono essere debitamente documentate e giustificate.